



Deliberazione n. FVG/ 31 /2021/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE f.f.	dott.ssa Emanuela Pesel
CONSIGLIERE	dott. Daniele Bertuzzi
REFERENDARIO	dott.ssa Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 16.6.2021

**Motivato avviso in relazione all'acquisizione da parte del Comune di Tarvisio di una
partecipazione societaria**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli - Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva della Sezione;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTA la richiesta di motivato avviso formulata dal Sindaco del Comune di Tarvisio con nota prot. n. 5675 del 26.4.2021, acquisita al n. 2032, del 27.4.2021 del protocollo della Sezione;

VISTA la nota prot. n. 2113, del 5.5.2021, della Sezione e il riscontro prot. n. 6420, dell'11.5.2021 del Comune di Tarvisio;

VISTA la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 1 del 12 febbraio 2021 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 4, del 4 marzo 2021, relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 10/2021 del 13.5.2021, con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, l'istruttoria sulla richiesta di motivato avviso è stata affidata al Referendario Tamara Lollis che ne riferirà in Collegio in qualità di relatore;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 11 del 15.6.2021 con la quale è stato convocato il IV Collegio per il giorno 16.6.2021;

UDITO il relatore nella Camera di Consiglio del 16.6.2021 svolta in videoconferenza con l'applicativo Teams per il perdurare della situazione epidemiologica ai sensi dell'art. 85 del DL n. 18/2020;

Premesso in fatto

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Tarvisio ha formulato istanza di parere in ordine alla possibilità di acquisire una partecipazione societaria alla luce della disciplina del D.lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate).

In particolare, il Sindaco, nel premettere che il Comune di Tarvisio è proprietario di un impianto di teleriscaldamento, sito in località Cave del Predil, che serve 25 utenze domestiche private e 3 utenze pubbliche (due musei e un asilo) e la cui gestione è attualmente affidata in appalto, rappresenta l'intenzione dell'ente comunale di acquisire, alla scadenza dell'affidamento, una partecipazione in una società, già interamente partecipata da altri enti pubblici, costituita per la gestione della medesima categoria di servizi.

Sempre con riferimento alla prospettata acquisizione il Sindaco precisa che la quota di partecipazione sarebbe corrispondente ad una percentuale inferiore allo 0,25% del capitale sociale e sarebbe strumentale al successivo affidamento in house del servizio di teleriscaldamento.

Premesso in sintesi quanto sopra il Comune si rivolge all'adita Sezione per conoscere se, nella fattispecie, il risultato economico negativo registrato dalla società partecipanda nell'anno 2019 e probabilmente anche nel 2020 possa costituire fattore ostativo alla prospettata acquisizione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 175/2016.

Con riferimento alla situazione economica della società viene, tuttavia, rappresentato che la perdita di esercizio sarebbe attribuibile a fattori contingenti e non strutturali quali la congiuntura economica derivante dalla pandemia, nonché un rilevante guasto presso un impianto risolto all'inizio del 2021. Inoltre, secondo quanto comunicato dalla società, la medesima si aspetta con l'esercizio 2021 di tornare ad un risultato in utile secondo il business plan predisposto.

Considerato in diritto

1. La funzione consultiva intestata alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti s'iscrive nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. 131/2003 che ha previsto la possibilità per le Regioni e per Comuni, Province e Città metropolitane di formulare pareri in materia di contabilità pubblica.

1.1. Con riferimento all'adita Sezione occorre ricordare che l'attività consultiva è disciplinata all'art. 33 del d.p.r. n. 902/1975, nella versione novellata dal D.lgs n. 125/2003 recante l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della

regione Friuli-Venezia Giulia, il quale prevede, al comma 4, che a richiesta dell'amministrazione controllata la Sezione può rendere motivati avvisi di contabilità pubblica.

1.2. In via preliminare e pregiudiziale rispetto all'esame nel merito la Sezione è, quindi, chiamata in conformità a consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile a vagliare la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo, in relazione alla legittimazione dell'organo richiedente, sia quello oggettivo con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.

2. Sotto il primo profilo, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo questa Sezione, con deliberazione n. 19/Sez.Pl. dd. 12.10.2004 come successivamente aggiornata con la deliberazione n. 27/Sez.Pl. dd. 11.2.2007, ha precisato che la funzione consultiva può essere esplicata nei confronti delle amministrazioni sulle quali la Sezione stessa esercita le funzioni di controllo, tra cui rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i suoi enti strumentali nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel territorio regionale. Inoltre, il soggetto competente a presentare richieste di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'ente istante.

2.1. Alla luce dei richiamati parametri, l'odierna richiesta di motivato avviso è soggettivamente ammissibile in quanto proveniente da un Comune, rientrante nel perimetro dei soggetti giuridici sopra indicati, la cui elencazione assume carattere tassativo (cfr. delib. 4/SEZAUT/2014/QMIG). Dal punto di vista della legittimazione soggettiva interna, riferita al potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente istante, la richiesta risulta ammissibile in quanto formulata e sottoscritta dal Sindaco pro tempore dell'Ente comunale interessato. La legittimazione alla richiesta di parere, infatti, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, va riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Regione, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia (cfr. delib. SRCLOM/129/2020/PAR).

2.2. Per quanto concerne l'ammissibilità sotto il profilo oggettivo va, in primis, precisato che le attribuzioni consultive affidate alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti non assumono carattere di consulenza generale a favore dell'amministrazione ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva della funzione, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

2.3. Circa l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica si richiamano gli indirizzi ermeneutici fissati dalle sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (del. 5/AUT/2006; n. 54/CONTR/2010 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) che hanno privilegiato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che ricomprende la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione della spesa, l'indebitamento e la rendicontazione.

2.4. Tuttavia, secondo la consolidata linea interpretativa di cui alle sopra citate deliberazioni, il concetto di contabilità pubblica va inteso in senso dinamico in quanto la funzione consultiva sarebbe incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di materie che siano connesse alla modalità di utilizzo delle risorse nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, funzionali al conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa e sana gestione finanziaria.

2.5. Il carattere dinamico della nozione di contabilità pubblica non può, peraltro, estendersi fino a investire "qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle alte connesse scritture di bilancio" (SSRR. delib. n. 54/CONTR/2010). Non potranno, quindi, essere ammissibili quesiti in cui "non si rinvencono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (Sez. Autonomie delib. n. 3/2014).

2.6. Va evidenziato, inoltre, che il parere può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che implicherebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza dell'organo magistratuale. Ai fini dell'ammissibilità dell'ausilio consultivo della Corte "il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa in fieri ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica". (Sezione controllo del Veneto n. 400/2018/PAR). La funzione consultiva "è una facoltà conferita agli amministratori di Regioni ed enti locali per consentire loro di avvalersi, nello svolgimento delle funzioni loro intestate, di un organo neutrale e

professionalmente qualificato, in grado di fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della loro azione (...) restando esclusa qualsiasi forma cogestione o co-amministrazione con l'organo di controllo esterno" (Campania/26/2018/PAR; cfr. anche Lombardia 36/2009/PAR).

2.7. In tale prospettiva, l'attività consultiva, pur potendo originare dall'esigenza dell'Amministrazione di gestire una situazione determinata, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme e istituti riguardanti la contabilità pubblica, non potendo l'esercizio della funzione consultiva "espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari»" (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 11/2020/QMIG).

2.8. Al riguardo questa Sezione con deliberazione n. 27/Sez. Pl. dd. 5.10.2007 nel fissare i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso ha precisato che "le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo controllo". La stessa deliberazione ha individuato, quali altri requisiti di ammissibilità, l'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

3. Alla luce delle suddette coordinate interpretative la richiesta di parere pervenuta

dal Sindaco del Comune di Tarvisio, per come formulata, si discosterebbe dai parametri sopra descritti in quanto afferente a situazione gestionale specifica, né sembrerebbe prima facie rivolta a risolvere un dubbio interpretativo sulle norme di riferimento non essendo sufficiente il solo rinvio operato all'art. 21 del d.lgs n. 175/2016.

3.1 Tuttavia, la disciplina delle società partecipate sarebbe in astratto riconducibile all'ambito della contabilità pubblica nell'accezione dinamica fornita dalla giurisprudenza contabile e ciò, in particolare, nella considerazione della finalità di razionalizzazione, contenimento della spesa pubblica, tutela degli interessi pubblici e, in ultima analisi, di corretta gestione finanziaria anche sotto il profilo della salvaguardia delle risorse dei soci pubblici attribuita al D.lgs n. 175/2016 come esplicitate nelle previsioni dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 in tema di riordino delle partecipazioni societarie (cfr. Sez. controllo Piemonte delib. n. 48/2017).

3.2. L'intervento normativo di riforma e razionalizzazione delle società partecipate risponde, infatti, non solo al primario obiettivo di tutelare la concorrenza nel rispetto dei principi comunitari ma, nel quadro delle politiche di spending review, anche a quello di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici.

3.3. Per tali ragioni il presente motivato avviso, nella misura in cui sia depurato dai riferimenti specifici e limitato ai profili normativi e giuscontabili sottesi alla problematica rappresentata può essere esaminato dalla Sezione enucleando i principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal Comune richiedente.

3.4. La Sezione ritiene, quindi, tenuto conto della ratio della funzione consultiva, di poter fornire nell'ambito del quadro normativo di settore quelle indicazioni generali che si prestino ad essere considerate in astratto e, in tal modo, siano di utilità anche ad altri enti con la precisazione che è rimessa al Comune richiedente ogni valutazione in ordine alla situazione specifica che ha originato l'istanza e la relativa responsabilità della scelta gestionale (cfr. Sez. Controllo Basilicata n. 10/2018/PAR; Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR).

4. A tale riguardo giova premettere che il nuovo Testo Unico sulle società partecipate, ponendosi in linea di continuità con l'esigenza di razionalizzazione avvertita negli ultimi anni, ha inteso ridimensionare le ipotesi in cui l'ente pubblico può avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività a connotazione pubblicistica. L'utilizzo del modello societario non è solo fonte di distorsioni della concorrenza bensì, da una diversa prospettiva,

presenta riflessi di non minore rilevanza sui bilanci pubblici e sui correlati obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.1. Il Testo Unico ha così introdotto una serie di disposizioni volte ad imporre dei limiti di natura sostanziale e procedurale alla costituzione di società pubbliche nonché all'acquisto e al mantenimento di quote societarie.

4.2. Sotto il profilo sostanziale va richiamato l'art. 4 del D.lgs n. 175/2016 laddove, nell'individuare le partecipazioni ammissibili, fornisce, al primo comma, una clausola generale di divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire (ma ciò vale anche per l'acquisizione e/o il mantenimento di partecipazioni societarie) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il secondo comma aggiunge, poi, in senso ancor più stringente, un ulteriore limite elencando le fattispecie per le quali è consentito utilizzare il modulo organizzativo societario.

4.3. Secondo la logica sottesa alla suddetta previsione la capacità negoziale degli enti pubblici è condizionata all'esistenza di un collegamento funzionale tra lo scopo perseguito con la costituzione della società o con l'acquisizione/mantenimento di quote societarie e la finalità istituzionale dell'ente pubblico. In altri termini, in ragione dell'esigenza di tutela della finanza pubblica il modulo societario è consentito entro il perimetro e i limiti dei compiti istituzionali e degli ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti o per la gestione di servizi di interesse generale.

4.4. Deve, quindi, preliminarmente vagliarsi, come si legge in Sez. Controllo Lombardia n. 201/2017/PAR "se l'attività di gestione - nel caso di specie una centrale idroelettrica - possa essere ricondotta tra quelle che, a norma dell'esposto art. 4 del TU n. 175 del 2016, possono costituire l'oggetto sociale di società costituite o partecipate da enti locali (ed alle quali affidare in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, la gestione del servizio). In particolare, in disparte le ipotesi di cui alle lettere b), c) d) ed e), che, all'evidenza, non attengono all'oggetto sociale della costituenda società, deve indagarsi se l'attività che il Comune si propone di svolgere attraverso la stessa possa rientrare nella nozione di servizio di interesse generale (economico)". Quanto alla definizione servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del D.lgs n. 175/2016 essi costituiscono quelle attività di produzione di beni/servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o lo sarebbero senza soddisfare i criteri di accessibilità, continuità, non discriminazione e sicurezza.

5. Nella considerazione che, stante i limiti previsti dall'art. 4, l'opzione societaria rappresenta fundamentalmente una scelta discrezionale dell'ente, la nuova disciplina normativa ha posto in capo alle amministrazioni precisi vincoli anche dal lato procedurale sotto il profilo dell'onere motivazionale.

5.1. Alla stregua delle già richiamate finalità di razionalizzazione a salvaguardia delle risorse pubbliche la valorizzazione del compendio motivazionale, ai sensi del disposto dell'art. 5 del T.U., riguarda non solo la sussistenza della strumentalità del modulo societario rispetto alle finalità perseguite e, in definitiva, alla sua pregiudiziale strategicità nel caso di specie, ma anche e soprattutto gli effetti finanziari che ne discendono.

5.2. L'adozione dei relativi provvedimenti comporta dunque, per l'Amministrazione, adeguata attività istruttoria con riferimento agli elementi tecnico-economici ad analitica giustificazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta anche in rapporto alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio.

5.3. E' l'art. 5 del D.lgs n. 175/2016 che dispone e declina la metodologia di analisi costi e benefici a giustificazione del ricorso allo strumento societario e della sua compatibilità finanziaria ad evidenziare l'esigenza del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quali corollari del generale principio di buon andamento cristallizzato all'art. 97 della Costituzione e assunto dal legislatore a canone vincolante di condotta della pubblica amministrazione. Detto principio è oggi rafforzato dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche bilancio per tutte le amministrazioni ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 Cost., come novellati dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Sez. Controllo Piemonte n. 48/2017/PAR; Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR).

6. Le considerazioni appena richiamate sull'equilibrio di bilancio inducono a riflessioni in ordine all'acquisizione di partecipazioni in organismi il cui andamento risulti in perdita. Le stesse previsioni sugli oneri di motivazione analitica, peraltro, implicano una condotta di particolare cautela che deve orientare la pubblica amministrazione nel nuovo quadro ordinamentale di tutela della finanza pubblica.

6.1. Alla luce della nuova disciplina di cui al D.lgs. 175/2016 ne consegue, infatti, che "seppure non esplicitato, un ulteriore limite può ritenersi implicito nel sistema: l'acquisto di una partecipazione in perdita strutturale, infatti, non appare operazione in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche" (Sez. Controllo

Piemonte n. 48/2017/PAR). Anche in Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR si evidenzia che “(...) non sarebbe coerente con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa il mantenimento di una partecipazione in una società in condizione di perdita strutturale”.

6.2. In definitiva, proprio dagli oneri di motivazione analitica sulla sostenibilità economica che può desumersi “l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento, da parte dell’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ed oggi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico, che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.” (Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR cit.).

7. Quanto al menzionato divieto di soccorso finanziario, si osserva che lo stesso è strumentale ad impedire eventuali salvataggi in presenza di una gestione negativa e in costante perdita quali interventi che si pongono in contraddizione con il fine di tutelare l'economicità nella gestione, se non lucrativa, quantomeno sotto il profilo della copertura dei costi con i ricavi.

7.1. Per quanto tale divieto riguardi partecipazioni già esistenti o società già costituite, le valutazioni che orientano un ente verso la scelta se mantenere o dismettere una partecipazione sono altrettanto valide anche nel momento anteriore all’acquisizione al fine di evitare di esporre l’amministrazione al rischio di future possibili ripercussioni finanziarie.

7.2. Il legislatore ha, in altre parole, avvertito l’esigenza di “abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto: Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi” (Sez. Controllo Veneto n. 119/2020/PAR). Ne consegue che laddove il divieto in parola risulta temperato con la previsione dell’art. 14, comma 5, secondo periodo, di trasferimenti straordinari, esso è comunque “superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata” (Sez. Controllo Autonomie n. 27/2017/FRG); quando cioè “il contributo venga erogato a fronte di convenzioni con la società relative allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti e sia previsto da un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione del settore e comunicato alla Corte dei conti, il quale fornisca analitica

motivazione delle ragioni di interesse sociale, convenienza economica e sostenibilità finanziaria alla base dell'operazione" (Sez. Controllo Abruzzo n. 157/2020/PAR).

7.3. Non è questa la sede per approfondire le diverse disposizioni dettate dal legislatore per le ipotesi di gestione e prevenzione delle crisi delle società partecipate, tuttavia è utile ricordare che nelle valutazioni sull'acquisizione o meno di partecipazioni societarie occorre tener conto anche delle previsioni dell'art. 21 del T.U. con le quali il legislatore "prevede un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, così manifestando una forte esigenza di cautela (per l'ente) e di responsabilizzazione (l'ente vede limitata la sua gestione di competenza). In un simile contesto, pertanto, l'acquisto di una partecipazione in società in perdita non appare coerente." (Sez. Controllo Piemonte n. 48/2017/PAR cit.). Trattasi in sostanza di un meccanismo che "crea una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati" nonché "risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi." (Sez. Controllo Liguria n. 127/2018/PAR).

8. In conclusione, alla luce di quanto esposto in fatto e diritto è l'Ente locale in aderenza ai principi di contabilità pubblica che dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l'Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico.

8.1 È rimessa, pertanto, al Comune di Tarvisio in esito alla propria attività istruttoria la valutazione della fattispecie concreta e dell'effettiva situazione societaria nonché ogni conseguente determinazione in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale e amministrativo nella gestione dell'attività di teleriscaldamento.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia rende il parere nei termini sopra espressi

ORDINA

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Tarvisio;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso, in videoconferenza, nella Camera di Consiglio del 16.6.2021.

il relatore

F.to Tamara Lollis

il Presidente f.f.

F.to Emanuela Pesel Rigo

Depositata in segreteria in data 22 giugno 2021

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian